



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII ANNO 2018

LE PARTI PRESO PRELIMINARMENTE ATTO CHE:

- 1) in data 8 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio personale dei livelli dal IV al VIII anno 2018;
- 2) ai sensi dell'art. 40 *bis* D.Lgs. n. 165/2001 in data 18 ottobre 2019 la predetta ipotesi, unitamente alla pertinente relazione tecnico – finanziaria e a quella illustrativa, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per la prescritta certificazione;
- 3) il Collegio dei Revisori nella seduta del 18 ottobre 2019 – verbale n. 285 – ha certificato l'ipotesi in parola;
- 4) con note del 16 giugno u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'*iter* contrattuale, nel contempo subordinandolo ad alcune modifiche alla disposizione di cui all'art. 17 dell'ipotesi, da apporre in sede di stipula dell'accordo definitivo;

CONVENGONO

- sulla opportunità di modificare il testo dell'art. 17 dell'ipotesi, da intendersi integralmente sostituito nel modo seguente: “Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità previste dagli artt. 5 e seguenti, saranno distribuite a titolo e secondo i criteri di cui all'art.11 commi da 2 a 5 del presente accordo”.

D. Puccini

QUANTO SOPRA PREMESSO


le Parti stipulano in via definitiva l'accordo di contrattazione integrativa per il trattamento economico accessorio personale dei livelli dal IV al VIII - anno 2018.

Data. 3/12/2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott. Andrea PICCIOLI
Direttore Generale, giusta delega del Presidente

Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, giusta delega del Presidente




LE DELEGAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE:


CISL SCUOLA



FLC CGIL



FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA




SNALS CONFISAL



FEDERAZIONE GILDA UNAMS



LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:





ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII ANNO 2018

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018.
2. Il presente contratto integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Istituto Superiore di Sanità dei livelli dal IV all'VIII.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, subordinatamente al perfezionamento delle procedure dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia sino all'approvazione di un nuovo contratto collettivo integrativo.

ART. 3 RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII dell'Istituto Superiore di Sanità è il seguente:

ANNUALITA'	FONDO COMPLESSIVO
2018	12.528.504,00*

Indennità di ente annuale e mensile	11.108.430,00
Indennità di turnazione	366.438,00
Compenso per lavoro straordinario	38.030,00
Indennità di rischio residuo	164.737,63
Indennità di reperibilità	90.121,88
Indennità per specifiche responsabilità	9.500,00
Produttività collettiva e individuale	200.000,00
Indennità turno notturno	90.141,00
Posizioni economiche super	454.907,49
Indennità di posizione	6.198,00
Totale spesa	12.528.504,00
Totale Fondo Certificato	12.528.504,00

*comprensivo del personale stabilizzato ai sensi dell'emendamento al Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito con la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

ART. 4 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti voci retributive:

- Indennità di ente annuale (art. 43 comma 2 lett. c) CCNL 7.10.1996);
- Indennità di ente mensile (art. 43 comma 2 lett. c) CCNL 7.10.1996);
- Progressioni economiche super (art.53 CCNL 21.02.2002 biennio economico 1998/1999);
- Indennità di turnazione (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 1994 – 1997);
- Compenso per lavoro straordinario (art. 43 comma lett. a) CCNL 7.10.1996);
- Indennità di rischio (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
- Indennità di reperibilità (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
- Indennità per specifiche responsabilità (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
- Produttività collettiva ed individuale (artt. 43, comma 2 lett. e nonché art. 45 del CCNL 7.10.1996, in coerenza con quanto disposto dall’art. 40, comma 3 bis D.Lgs. 165/2001);
- Indennità per lavoro notturno (art. 43, comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
- Indennità di posizione (art. 43 comma 2 lett. d) del CCNL 1994/1997).

RISORSE DI NATURA PERMANENTE

ART. 5 INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E MENSILE ART. 43 COMMA 2 LETT. C CCNL 7.10.1996

1. L'importo destinato all'erogazione delle indennità di ente annuale e mensile è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E MENSILE
2018	11.108.430,00

*comprensivo delle risorse relative al personale stabilizzato ai sensi dell'emendamento al Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito con la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

2. L'indennità di ente annuale, già fissata dall'art. 5 del precedente CCNI del 2017 è incrementata, per ogni livello professionale a far data dal 01.03.2018, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 2016-2018, come da tabella seguente:

INDENNITA' DI ENTE ANNUALE – INCREMENTI

LIVELLO	Incremento annuo dall' 01.03.2018
IV	61,80
V	55,60
VI	47,40
VII	41,20
VIII	35,30

3. L'indennità di ente mensile, a far data dall'01.01.2018, risulta così determinata:

INDENNITA' DI ENTE MENSILE – IMPORTI

LIVELLO	TOTALE ANNUO	MENSILE PRO-CAPITE
IV	9.652,01	804,33
V	8.855,01	737,91
VI	8.069,93	672,49
VII	7.333,75	611,14
VIII	6.761,54	563,46

D. Nicol.









INDENNITA' DI NATURA VARIABILE

ART. 6 REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43, COMMA 2, LETTERA B DEL CCNL 1994 - 1997 INDENNITA' DI TURNAZIONE - IMPORTO MASSIMO E STRUTTURE

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di turnazione è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI TURNO
2018	366.438,00

2. Le strutture che necessitano del lavoro articolato in turno e le unità di turno assegnate sono definite con disposizione datoriale e riportate per completezza nella seguente tabella:

UNITA' DI TURNO ASSEGNATE

STRUTTURA	UNITA' DI TURNO
Presidenza	7
Direzione Generale	6
Direzione Centrale Affari Generali	3
Direzione Centrale Risorse Umane e Economiche	3
Ufficio logistica, progettazione e manutenzione	5
Segreterie dei Dipartimenti/Centri/ Servizi/	1
Centro nazionale sperimentazione e benessere animale	10
Servizio di controllo di gestione e informatico	6
Servizio sorveglianza e controllo accessi	23
Totale	64

ART. 7 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 43 COMMA 2 LETT. A CCNL 7.10.1996

1. L'importo destinato all'erogazione del compenso per lavoro straordinario è il seguente:

ANNUALITA'	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
2018	38.030,00

2. Alle Strutture di cui alla seguente tabella è assegnato, per l'anno 2018, un numero complessivo di ore di lavoro straordinario pari a 3.200 annue così suddivise:

STRUTTURA	NUMERO ORE
PRESIDENZA	2.000
DIREZIONE GENERALE	1.200

3. Il personale che presta servizio presso le Strutture sopra citate e che nel corso dell'anno effettua ore di lavoro eccedenti quelle dell'orario di lavoro ordinario può usufruire, purché debitamente autorizzato, di massimo 200 ore annue di straordinario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per sopperire ad eventuali esigenze di natura straordinaria, nei confronti del personale nominativamente individuato con provvedimento del Direttore generale il predetto monte/ore di cui sopra potrà essere aumentato sino a ore 250 annue.

Di Mell.









ART. 8
CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHIO
ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07.10.1996

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di rischio è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI RISCHIO
2018	164.737,63

2. L'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994-1997 prevede che siano retribuite particolari condizioni lavorative.

3. Il presente articolo disciplina le voci accessorie destinate al personale di cui alla tabella seguente e comportanti condizioni lavorative che devono confrontarsi con i rischi residui intesi quali quelli di impossibile eliminazione cui occorre far fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele.

4. Le parti concordano di determinare nel seguente modo la indennità accessoria di che trattasi:

INDENNITA' DI RISCHIO

PERSONALE	SERVIZIO E UNITA' DI PERSONALE		INDENNITA' GIORNALIERA
Personale che effettivamente tratta, o comunque, effettivamente lavora a contatto con cavi da laboratorio	Addetti allo stabulario	30	5,00
Persona che utilizza dispositivi di protezione individuale o collettivi e nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele			Secondo le classi di rischio e gli importi di cui al contratto integrativo 2008: Classe 1 € 2,00 Classe 2 € 1,60 Classe 3, escluso VDT € 1,20

ART. 9
INDENNITA' DI REPERIBILITA'
ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07.10.1996

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di reperibilità è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI REPERIBILITA'
2018	90.121,88

ART. 10
INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07/10/1996

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità per specifiche responsabilità è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
2018	9.500,00

2. Al Cassiere ed al Consegretario, in relazione all'esercizio di compiti che comportano il maneggio di valori e o specifiche responsabilità contabili, è attribuita una indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione. Indennità di analogo importo è attribuita al responsabile dell'Ufficio protocollo ed archivio, a motivo delle competenze allo stesso attribuite di speciale rilevanza gestionale. Una ulteriore indennità è corrisposta, in ragione della particolare delicatezza e potenziale pericolosità non determinabile a priori dei campioni e saggi, ricevuti dall'Istituto per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, ad un addetto al protocollo centrale incaricato della ricezione dei campioni medesimi. La misura di tale indennità giornaliera è fissata in € 2,50.

D. Koh.

W

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. Al restante personale in servizio presso l'Ufficio Cassa, compreso il Vice Cassiere, è attribuita l'indennità di cassa per maneggio valori nella misura di € 1,03 al giorno.
4. Al Cassiere non viene corrisposta l'indennità di cui al comma precedente; al vice cassiere viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione in sostituzione del Cassiere in luogo dell'indennità di cui al comma precedente.
5. L'indennità giornaliera viene corrisposta in base alla presenza e all'effettivo svolgimento nella giornata del servizio. I responsabili di struttura dovranno documentare la presenza e in quali giorni il servizio sia stato effettivamente svolto.
6. Al personale che concorre alla gestione di capitoli di spesa o di entrata o con elaborazione di previsioni, variazioni e consuntivi, nonché proiezioni sulla dotazione di fondi o attribuzione del trattamento economico, che possono comportare per gli stessi una responsabilità contabile, sarà attribuita un'indennità giornaliera, collegata alla presenza e all'effettivo svolgimento del servizio, di € 5,00. L'indennità è attribuita dal Direttore Generale, su proposta dei Direttori Centrali ed a seguito di specifica relazione dei Dirigenti degli Uffici individuati. L'indennità di responsabilità contabile non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui all'art. 43, comma 2, lettera d) del medesimo CCNL 1994-1997. Le unità di personale cui attribuire l'indennità di cui al presente comma restano così determinate: Ufficio trattamento economico della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche numero 5 unità; Ufficio logistica progettazione e manutenzione della Direzione Generale: numero 1 unità.
7. Si riepilogano nella seguente tabella le indennità attribuite per specifiche responsabilità:

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

TIPO INDENNITA'	FUNZIONE	UNITA' DI PERSONALE	INDENNITA' GIORNALIERA
Specifiche responsabilità	Cassiere	1	€ 5,00
	Consegnatario	1	€ 5,00
	Responsabile dell'ufficio protocollo e archivio	1	€ 5,00
Indennità di cassa per maneggio valori	Personale in servizio presso l'ufficio cassa	3	€ 1,03
Responsabilità contabile	Vedi comma 6	6	€ 5,00
Indennità di ricezione campioni	Un addetto al protocollo centrale, giornalmente incaricato della ricezione di campioni potenzialmente a rischio	1	€ 2,50

ART. 11

REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE DI CUI AGLI ARTT. 43, COMMA 2 LETT. E NONCHE' ART. 45 DEL CCNL 7.10.1996, IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS D.LGS.165/2001

1. L'importo destinato al finanziamento di tale voce economica è fissato dalla seguente tabella:

ANNUALITA'	Produttività collettiva e individuale
2018	200.000,00

2. I criteri di erogazione dell'emolumento, oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. c del CCNL 19 aprile 2018, esclusivamente per l'anno 2018 ed in attesa di rivisitazione dei parametri e dell'attivazione della contabilità analitica nell'anno 2019, sono individuati con riferimento alle aree di incidenza istituzionale della *mission* propria dell'Istituto: a) strutture tecnico-scientifiche; b) strutture di supporto amministrativo.

➤ Per le strutture di supporto tecnico scientifiche, vengono individuate le seguenti *macroaree* distintamente rilevanti ai fini del presente articolo:

- Centri;
- Dipartimenti;
- Altro (comprendente Struttura tecnico-scientifica della Presidenza, Servizi tecnico scientifici, Organismo Notificato).

Di Vecchi

M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Per le strutture di supporto amministrativo, vengono presi in considerazione gli uffici di direzione amministrativa e quelli di supporto tecnico alla Direzione generale.
3. La allocazione delle risorse è effettuata mediante peso ponderale delle risorse umane rispettivamente allocate nelle due aree di incidenza, comportando per le strutture di supporto tecnico-scientifiche la finalizzazione dell'importo di € 138.000,00 mentre per quelle di supporto amministrativo la somma vincolata è pari a € 62.000,00.
4. Per le strutture di supporto tecnico scientifiche la ripartizione degli importi pro capite viene effettuata, senza distinzione di livello o profilo, rapportando il totale dell'entrata generata da accordi e convenzioni stipulate dall'Istituto, nonché dai servizi resi nell'anno di riferimento a terzi, alla pertinente quota parte ascrivibile a ciascuna delle tre macroaree, secondo il seguente range valoriale:
- Ø rapporto maggiore del 35% od eguale ad esso;
 - Ø rapporto ricompreso tra il 33 e il 35%;
 - Ø rapporto minore od eguale al 33%.
5. Con riferimento al personale ascritto alla Strutture di supporto amministrativo di cui alla precedente lettera b, il criterio di attribuzione pro capite dell'importo di € 62.000,00 è correlato alla valutazione della performance, come validata dall'Organismo interno di valutazione, ottenuta per l'anno di riferimento dal Direttore Generale e dai Dirigenti Amministrativi a capo dei singoli Uffici, ed attribuita a tutto il personale di riferimento senza distinzione di livello o qualifica. I parametri di riferimento saranno i seguenti:
- Coefficiente D = valutazione ottenuta sino al 92% degli obiettivi assegnati;
 - Coefficiente C = valutazione ottenuta dal 93% sino al 97% degli obiettivi assegnati;
 - Coefficiente B = valutazione ottenuta dal 98% sino al 99% degli obiettivi assegnati;
 - Coefficiente A = valutazione ottenuta pari al 100% degli obiettivi assegnati.
6. Il numero dei destinatari ed i relativi importi annui pro capite sono indicati dalle seguenti tabelle:

Centri-Dipartimenti-Presidenza-Servizi-Organismo Notificato

Macroarea	Parametro	Numero	Importo - Annuo - Persona
Centri	≥ 35	281	208,00
Dipartimenti	< 33-35 >	277	195,00
Pres.+Serv.+Org.Not.	≤ 33	138	185,00

Amministrazione

Coefficiente	Numero	Importo - Annuo - Persona
A	53	193,00
B	75	188,00
C	139	187,00
D	66	177,00

ART. 12

LAVORO NOTTURNO

ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07.10.1996

1. Le parti concordano che detta specifica tipologia lavorativa sia retribuita con una maggiorazione retributiva di € 53,00 lordi per turno (€ 800,00 lordi mensili) per una presenza che non potrà eccedere 15 turni lavorativi al mese per ciascun addetto calcolati su media bimestrale.
2. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 e 31 dicembre.
3. La maggiorazione viene decurtata di € 53,00 per giorno di mancata presenza dal servizio nei giorni previsti per qualsiasi causa.
4. La spesa viene imputata sul fondo di cui all'art. 43, comma 2, lett. B del CCNL 07.10.1996, ai sensi dell'art. 47, comma 1 e 3 del citato contratto.
5. La spesa complessiva annua è pari a € 90.141,00.

Di /cel

M

[Signature]

[Signature]

ART. 13
REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43, COMMA 2, LETTERA D
DEL CCNL 1994 – 1997 – INDENNITA' DI POSIZIONE

1. L'indennità di posizione spetta al personale, con qualifica di Funzionario di Amministrazione, incaricato del coordinamento di strutture di particolare complessità.
2. Le posizioni organizzative sono definite, su proposta dei Direttori Centrali, con Decreto del Direttore Generale. A fini meramente ricognitivi, si indicano le posizioni organizzative attualmente esistenti:

STRUTTURA	UFFICIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Direzione centrale degli affari generali	Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare	Coordinamento affari legali
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche	Ufficio contratti	Coordinamento procedure contrattuali
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento settore previdenza e quiescenza
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento Ufficio matricola
	Ufficio bilancio, ragioneria e affari fiscali – trattamento economico	Coordinamento delle attività del bilancio
	Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione	Coordinamento attività di reclutamento livelli I – V

3. L'importo annuale della spesa per l'indennità di posizione è di € 6.198,00.

ART. 14
PROGRESSIONI ECONOMICHE SUPER
ART.53 CCNL 21.2.2002 BIENNIO ECONOMICO 1998/1999

1. Alle progressioni economiche nel livello previste dalla contrattazione collettiva è destinato l'importo complessivo di € 454.907,49.

ART. 15
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Le disposizioni del presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018. Il relativo finanziamento resta a carico dei programmi di ricerca sulle cui risorse è stata disposta l'attribuzione dei singoli incarichi.

ART. 16
PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il CNT e il CNS sono a carico del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, compresi eventuali conguagli.

ART. 17
NORMA FINALE

1. Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità previste dagli artt. 5 e seguenti, saranno distribuite a titolo e secondo i criteri di cui all'art.11 commi da 2 a 5 del presente accordo.

R. Iac.

M

